

L'ANALISI

## La tornata delle nomine in attesa di nuove regole

L'OSTACOLO Vanno eliminate le inconferibilità per chi proviene da enti privati in controllo pubblico  
Stefano Pozzoli

Primavera è tempo di assemblee e, con esse, di rinnovi di consigli di amministrazione. Un momento delicato, sia per la rilevanza di queste scelte per i destini delle società, sia perché le nomine sono sempre più una sorta di corsa a ostacoli a fronte di una normativa sotto molti aspetti astrusa e, oggi, di nuovo in via cambiamento. Va ricordato, anzitutto, che occorre comunque decidere per tempo, perché il Dl 293/94 prevede un regime di prorogatio di 45 giorni per gli organi amministrativi delle società a prevalente partecipazione pubblica, e che questo termine inizia a decorrere dalla approvazione del bilancio di esercizio. Ancora, occorre sottolineare che il testo unico sulle partecipate in via di approvazione prevede delle regole in parte nuove rispetto al Dlgs 39/2013, riguardo alla inconferibilità e incompatibilità e ad altre norme oggi in essere, e che in qualche misura è forse opportuno tenerne già conto. Una importante novità del decreto Madia è certo il divieto di nominare amministratori i dipendenti delle amministrazioni controllanti (articolo 11, comma 8), con una totale inversione di tendenza rispetto all'articolo 4 del Dl 95/2012. Viene consentito, nei gruppi, di nominare nelle proprie partecipate gli amministratori della società controllante, a condizione che vengano loro attribuite deleghe operative a carattere operativo (articolo 11, comma 11). Decisione corretta, che innova profondamente rispetto alla visione del Dlgs 39/2012, come anche nella ora riconosciuta possibilità che il direttore generale possa diventare amministratore della società, a condizione che rinunci ai compensi o che si metta in aspettativa (articolo 11, comma 12). Sono norme di buon senso, che aprono alla realtà delle imprese e andrebbero ancora potenziate, superando il clima giacobino di cui è conseguenza il Dlgs 39/2013, nato in un momento particolare della vita della Repubblica. Oggi, tutto ciò avrebbe bisogno di un profondo ripensamento, di cui avverte la necessità anche l'Anac, che nella sua relazione finale sulla revisione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi si spinge a chiedere di eliminare le cause di inconferibilità per provenienza da cariche politiche nel caso degli enti di diritto privato in controllo pubblico; la richiesta arriva sia per difetto di delega sia per motivi di merito, perché queste «cariche non comportano la titolarità di funzioni di indirizzo politico ... ma piuttosto di funzioni di indirizzo ... politico "aziendale" ... sempre in attuazione dell'indirizzo politico ricevuto; esse comunque non sono attribuite attraverso elezioni». Ancora l'Anac, e non si può che concordare, rileva che non ha senso non prevedere delle deroghe in caso di persone di attestata e riconosciuta professionalità. È il caso, su cui Anac potrebbe intervenire anche sul piano interpretativo, di chi sia in carica nel ruolo di liquidatore o di commissario perché iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o ad altro ordine o registro idoneo, e quindi è chiamato ad assolvere ad un ruolo che per definizione è di natura professionale. In attesa di una normativa più attenta ai diritti soggettivi, comunque, è bene prestare estrema attenzione al momento delle nomine, e ricordarsi delle severe limitazioni poste del Dlgs 39/2013 in termini di inconferibilità, che impediscono a chi ha assunto incarichi con deleghe di gestione diretta in precedenza di non poter essere nominato prima di due anni (se era amministratore di un ente locale) o di un anno (se amministratore di società). Il loro mancato rispetto, come prevede l'articolo 18 del Dlgs 39, prevede la nullità della nomina e l'interdizione al sindaco conferire gli incarichi di propria competenza per tre mesi.